



Allegato 3

**CAPITOLATO SPECIALE
PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI
OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE NELL'AZIENDA ULSS 5 POLESANA DI
ROVIGO PER IL PERIODO DI 11 MESI, CIG: B646A21007**

Art. 1 - Finalità dell'Appalto

L'Azienda ULSS 5 Polesana, in accordo con quanto previsto dalle disposizioni regionali, mediante il servizio oggetto del presente appalto, persegue le seguenti finalità

- uniformare su tutto il territorio l'assistenza per i pazienti affetti da insufficienza respiratoria cronica;
- migliorare la qualità di vita del paziente e permettere la riabilitazione domiciliare attraverso un piano individualizzato di assistenza;
- ridurre il numero dei ricoveri dei pazienti con IRC;
- aumentare la sopravvivenza dei pazienti con IRC;
- assistere i pazienti con malattie respiratorie in fase avanzata e terminale al proprio domicilio.

Art. 2 Oggetto dell'Appalto

Il presente Capitolato speciale ha per oggetto:

Fornitura di ossigeno liquido e gassoso;

Fornitura in noleggio dei contenitori criogenici di ossigeno liquido al domicilio dei pazienti affetti da grave insufficienza respiratoria;

Fornitura in noleggio dei concentratori al domicilio di pazienti affetti da grave insufficienza respiratoria cronica

Fornitura in noleggio dei contenitori di ossigeno gassoso (bombole)

Fornitura Dispositivi Medici e altri materiali consumabili (cannule nasali, prolunghe ossigeno, ecc. ecc.)

Informazione ed addestramento sull'uso di quanto fornito;

Assistenza tecnica programmata e su chiamata dei contenitori criogenici, dei concentratori e delle bombole forniti.

Il servizio comprende la fornitura di Ossigeno medicinale liquido e, al bisogno, gassoso ad uso terapeutico con noleggio dei relativi contenitori, il noleggio dei concentratori di ossigeno (fissi e mobili), completo del servizio di assistenza tecnica nonché dei DM consumabili, direttamente al domicilio dei pazienti affetti da insufficienza respiratoria e cardiorespiratoria, come da prescrizione dell'UOC di Pneumologia dell'Azienda ULSS 5 di Rovigo successivamente denominato PRESCRITTORE.

Si precisa che il numero medio dei pazienti attualmente in ossigenoterapia domiciliare è:

Azienda ULSS 5 Rovigo: n. 368 – si faccia riferimento agli allegati al capitolato speciale;

suddivisi nelle Fasce riportate nel prospetto a art. 4 del presente capitolato.

L'Impresa aggiudicataria dovrà garantire a ciascun paziente di effettuare l'ossigenoterapia prescrittagli in condizioni di regolarità e sicurezza presso il proprio domicilio.

Il trattamento domiciliare deve essere garantito anche nelle eventuali località di vacanza nazionali ove l'assistito si trovi a soggiornare.

Art. 3 – Durata del contratto

Il contratto avrà durata di 11 mesi, salvo recesso anticipato dal contratto, mediante lettera P.E.C. di preavviso di 30 giorni, senza che per questo il contraente appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale.

L'Azienda Ulss 5 si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal contratto corrispondendo all'Appaltatore quanto dovuto ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023).

La volontà di recesso dal contratto da parte dell'Azienda Ulss 5, anche per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sarà comunicata a mezzo PEC con un preavviso di almeno 30 giorni.

L'Azienda ULSS 5 si riserva inoltre la facoltà insindacabile:

- a) di annullare e/o revocare la procedura di affidamento, senza che per questo la ditta offerente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso/indennizzo per spese sostenute, nel caso intervenisse;
- b) la stipulazione di una procedura di affidamento CONSIP o centralizzata a livello regionale;
- c) di recedere anticipatamente dal contratto, mediante posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di almeno 30 giorni, senza che per questo il contraente appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale.

Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Azienda.

Art. 4 – Oggetto e organizzazione del servizio

L'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere, sulla base delle direttive impartite dall'Azienda ULSS, allo svolgimento delle seguenti attività:

- consegna al domicilio o presso l'eventuale struttura assistenziale ove sia domiciliato il paziente, del criogenico, del concentratore, dell'ossigeno, dei presidi e di tutti i materiali individuati e prescritti, sulla base del/i profilo/i attribuito/i al paziente, corredati da istruzioni d'uso scritte in italiano;
- installazione e manutenzione ordinaria programmata e interventi straordinari sulle apparecchiature e/o sui presidi, secondo quanto prescritto nei successivi articoli;
- controllo della sicurezza ambientale al domicilio del paziente;
- regolare fornitura mensile alla UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale di specifico report con i dati di attività svolta sia in maniera aggregata che dettagliata per paziente e per Distretto di competenza;
- rispetto della riservatezza dei dati clinici e della privacy del paziente;
- reperibilità telefonica 24 ore/die/365;

Per consentire una corretta definizione dell'offerta i pazienti sono stati suddivisi in 5 fasce secondo le tipologie di trattamento.

I pazienti potranno combinare più profili secondo le necessità terapeutiche.

L'Impresa aggiudicataria dovrà prendere in carico ciascun paziente al momento dell'attivazione effettuata dal Prescrittore secondo le indicazioni fornite nel presente capitolato.

Ciò rende necessaria una stretta collaborazione fra l'Impresa aggiudicataria, l'UOC di Pneumologia, l'ADI e il Medico di Medicina Generale.

Al momento della segnalazione del caso, durante il quale avviene il passaggio delle consegne, viene formalmente: definito/I il/i profilo/i di appartenenza del paziente per la fornitura dei presidi e gli interventi tecnici sull'attrezzatura fornita in noleggio;

FASCE

Vengono di seguito specificate, nella Tabella sotto riportata, le fasce individuate, con l'indicazione, per ciascuna, delle attrezzature, dei dispositivi medici necessari, della frequenza di sostituzione degli stessi DM, dell'assistenza tecnica e del numero dei pazienti previsti:

| Fascia | Attrezzatura | Ossigeno /anno | DM | Frequenza sostituzioni/ gg | Assistenza tecnica | Distretto 1 | Distretto 2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| Fascia 1 Pazienti in ossigenoterapia con ossigeno gassoso “al bisogno” | Bombola di ossigeno gassoso FU (da 5 a 15 litri) con flusso regolabile da 0,5 a 15 litri completa di umidificatore | M cubo /die | Cannule nasali | 30 | Su chiamata | 3 | 0 |
| | | | Prolunghe ossigeno (se richieste - spesa compresa nelle cannule) | Se prescritte ogni 30 | | | |
| Fascia 2 Pazienti ipossiemicici in ossigenoterapia con concentratore fisso | Concentratore di ossigeno fisso con ruote con flusso regolabile da 0,5 a 5 litri Bombola di ossigeno gassoso FU con flusso regolabile da 0,5 a 15 litri di scorta completa di umidificatore (compresa nel noleggio del concentratore) | | Cannule nasali | 30 | Almeno ogni 6 mesi | 26 | 5 |
| | | | Prolunghe ossigeno (se richieste - spesa compresa nelle cannule) | Se prescritte ogni 30 | | | |
| | | | Filtri concentratore (spesa compresa nel noleggio) | Secondo scheda tecnica | | | |
| Fascia 3 Pazienti ipossiemicici in ossigenoterapia | Concentratore di ossigeno portatile con ruote con flusso | | Cannule nasali | 30 | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| con concentratore portatile | regolabile da 0,5 a 3 litri Bombola di ossigeno gassoso FU con flusso regolabile da 0,5 a 15 litri di scorta completa di umidificatore (compresa nel noleggio del concentratore) | Prolunghe ossigeno (se richieste - spesa compresa nelle cannule) | Se prescritte ogni 30 | Almeno ogni 6 mesi | 19 | 3 |
| | | Filtri concentratore (spesa compresa nel noleggio) | Secondo scheda tecnica | | | |
| Fascia 4 Pazienti ipossiemicici in ossigenoterapia con ossigeno liquido con flusso fino a 6 lt./min. | Contenitore criogenico mobile - stroller (unità base con ruote + portatile) | Cannule nasali | 30 | Intervent i di routine nei centri di riempim ento | 193 | 30 |
| | | Prolunghe ossigeno (se richieste - spesa compresa nelle cannule) | Se prescritte ogni 30 | | | |
| | | Umidificatore se prescritto (spesa compresa nel noleggio criogenico) | Al bisogno | | | |
| Fascia 5 Pazienti ipossiemicici in ossigenoterapia con ossigeno liquido con flusso da 6 a 12 | Contenitore criogenico mobile – stroller – (unità base con ruote + portatile) 1 unità base fino a 15lt o 2 unità base di criogenico per | Cannule nasali | 30 | Intervent i di routine nei centri di riempim | 67 | 22 |
| | | Prolunghe ossigeno (se richieste - spesa compresa nelle cannule) | Se prescritte ogni 30 | | | |

| | | | | | | | |
|----------|----------------------------------------------|--|--------------------------------|----|------|--|--|
| lit./min | flussi di ossigeno fino a 12 listri | | | | ento | | |
| | | | Umidificatore se prescritto | 30 | | | |
| | | | Maschera Venturi | 30 | | | |

Il numero dei pazienti indicato per ciascuna fascia, pur essendo il risultato di una ricognizione analitica dei pazienti presenti attualmente nel territorio, è suscettibile di variazione in funzione delle reali necessità future.

Tali indicazioni devono pertanto ritenersi vincolanti solo ai fini dell'offerta, l'Impresa aggiudicataria dovrà pertanto adeguarsi alla variabilità delle situazioni sopra citate applicando i costi unitari proposti in sede di gara, per effettivo consumo / utilizzo dell'ossigeno, delle attrezzature e dei DM.

Le quantità indicate sono orientative; all'interno di ciascuna fascia è suscettibile di variazione, sia in difetto che in eccesso, nel momento in cui si procede all'effettiva attivazione o in caso di rivalutazione successiva del singolo paziente.

Anche per l'ossigeno liquido, la media di consumo prevista è suscettibile di variazione, sia in difetto che in eccesso.

Ai fini della formulazione dell'offerta, nell'Allegato 4 al presente capitolato viene riportato il numero dei pazienti in ossigenoterapia domiciliare suddivisi per Comune di residenza e per ciascuno dei due Distretti.

ACCESSI DOMICILIARI

Presso l'Azienda ULSS 5 è previsto un sistema di controllo domiciliare, che si avvale della collaborazione tra lo Specialista Pneumologo di riferimento e l'ADI (Assistenza Domiciliare Infermieristica), in particolare per i pazienti tracheotomizzati.

Art. 5 – Tipologia e caratteristiche tecniche minime delle apparecchiature

La messa in servizio del dispositivo medico avverrà a domicilio del paziente o presso il reparto a cura della impresa aggiudicataria fornitrice previa comunicazione scritta del Prescrittore

Prima dell'avviamento, gli operatori dell'Impresa aggiudicataria dovranno visionare il domicilio del paziente al fine di valutare la compatibilità dell'ambiente con il presidio medico e forniranno al paziente o a un suo familiare tutte le istruzioni per un corretto uso dell'apparecchiatura e nelle massime condizioni di sicurezza.

CONTENITORE DI OSSIGENO GASSOSO - in noleggio

Per la fornitura di ossigeno gassoso l'Impresa aggiudicataria dovrà mettere a disposizione di ogni paziente bombola:

- trasportabile per mobilità del paziente;
- completa di riduttore di pressione, flussometro, indicatore del livello di carica;
- completa, inoltre, di tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione dei riduttori, previsti dalla vigente normativa a cui sia attribuito specifico AIC e classificato ai fini della rimborsabilità in classe A (PHT);

CONCENTRATORE FISSO CON RUOTE - in noleggio

- flusso regolabile da almeno 0,5 a 6 litri/min, possibilità di utilizzare specifico flussimetro pediatrico (a partire da 0,1 litri/min previsti n. 3 casi / anno);
- allarme acustico e luminoso per segnalazione di condizioni anomale di funzionamento;
- concentrazione d'ossigeno ad un flusso di 1 L/min del 95% ed ad un flusso di 5 L/min non inferiore al 90%;
- rumorosità non superiore a 52 db ad un metro;
- alimentazione elettrica a 220 v –50 Hz;
- peso inferiore a 30 kg.

CONCENTRATORE PORTATILE (stroller) con batteria - in noleggio

- dotato di carrello per trasporto;
- peso inferiore a 8 Kg;
- flusso regolabile da almeno 0,5 a 3 litri/min;
- allarme acustico e luminoso per segnalazione di condizioni anomale di funzionamento;
- concentrazione d'ossigeno ad un flusso di 1 L/min di circa il 90%;
- rumorosità non superiore a 52 db ad un metro;
- alimentazione elettrica a 220 v –50 Hz, ingresso per alimentazione e 12 volt corrente continua;
- batteria di riserva.

CONTENITORE CRIOGENICO PER OSSIGENO LIQUIDO – in noleggio

Per la fornitura di ossigeno liquido l'impresa aggiudicataria dovrà mettere a disposizione di ogni paziente un'apparecchiatura composta da un contenitore criogenico unità base in acciaio inox, dotato di opportuni sistemi di massificazione dell'ossigeno liquido a cui sia attribuito specifico A.I.C. e classificato ai fini della rimborsabilità in classe A (PT – PHT), capacità di ossigeno liquido di max 45 litri (circa 40 metri cubi di ossigeno gassoso).

Il contenitore criogenico unità base, dovrà, inoltre, essere predisposto per fornire ossigeno liquido da immettere in contenitore criogenico trasportabile (unità portatile).

Il contenitore trasportabile dovrà essere disponibile in due misure con le seguenti caratteristiche:

- PICCOLO

Capacità geometrica indicativa 0,5 litri di O₂ liquido (circa 500 litri gassoso); Peso del contenitore trasportabile a pieno non superiore a 3 kg.;

Sistema di erogazione in grado di assicurare il flusso di ossigeno gassoso da 0,5 a 6 lt /min., salvo diversa indicazione, con adeguata valvola di sicurezza;

Bretella per il trasporto a spalla e carrellino.

- GRANDE

Capacità geometrica indicativa 1 – 1,2 litri di O₂ liquido (oltre 1.000 litri gassoso); Peso del contenitore trasportabile a pieno non superiore a 6 kg.;

Sistema di erogazione in grado di assicurare flusso di ossigeno gassoso da 0,5 a 6 litri /min., salvo diversa indicazione, con adeguata valvola di sicurezza;

Bretella per il trasporto a spalla e carrellino.

I dispositivi medici dovranno essere conformi alla normativa vigente (regolamento Europeo 745/17

Art. 6 – Tipologia e caratteristiche tecniche minime dei materiali consumabili

I materiali dovranno avere un livello tecnologico correlato alle necessità dei pazienti, essere di recente produzione, nuovi e conformi alle normative CE vigenti da sostituire secondo programma della “Tabella Fasce” sopra indicata o in caso di rottura. I materiali prescritti e consegnati devono corrispondere perfettamente alle esigenze del paziente in modo da non arrecargli ulteriori disagi. I tubi di erogazione dovranno essere lunghi almeno 8 metri e la prolunga di almeno 10 metri, con adeguati raccordi. La valutazione del dispositivo medico spetterà al Prescrittore di ciascuna Ulss, che dovrà autorizzarne l'utilizzo. Il materiale deve essere consegnato nelle quantità previste dai singoli profili, salvo diverse indicazioni del Prescrittore. L'Impresa aggiudicataria dovrà inoltre rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in ambito di D.M.

Le A.Ulss si riservano la facoltà di chiedere la sostituzione dei DM che risultino inadatti e/o provochino allergie nel tempo ai pazienti utilizzatori alle stesse condizioni economiche proposte in sede di offerta.

Art. 7 - Caratteristiche dell'ossigeno

L'ossigeno, nelle sue confezioni, dovrà essere provvisto di A.I.C.

L'ossigeno fornito dovrà corrispondere ai requisiti di purezza previsti dalla Farmacopea Ufficiale ultima edizione e dovrà essere conforme alla normativa vigente.

Dovrà essere assicurata la tracciabilità dei lotti di produzione e l'etichettatura dei recipienti secondo quanto previsto dall'attuale normativa vigente

Art. 8 - Modalità di attivazione, fornitura e tempi di consegna delle apparecchiature e dell'ossigeno

L'ammissione e il relativo inserimento dei pazienti saranno disposti dal Prescrittore e avverranno tramite procedure informatiche o via fax o via e-mail.

L'Impresa aggiudicataria deve garantire in ogni caso la regolarità e la tempestività delle forniture, trattandosi di terapia indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensioni e/o carenze nella somministrazione della terapia stessa.

La scheda di attivazione predisposta dall'Impresa aggiudicataria conterrà i seguenti dati minimi:

1. Anagrafica Assistito;
2. Recapiti telefonici e indirizzo dove effettuare la consegna;
3. Indicazione del/i profilo/i e del regime di sorveglianza da attivare con elenco dettagliato della tipologia della/e apparecchiatura/e e del materiale di consumo prescritto;
4. Copia della prescrizione redatta dal Medico Specialista;
5. Eventuale tempistica se l'attivazione avviene secondo tempi differenti dal regime ordinario;
6. Firma per autorizzazione.

La consegna, installazione, messa in funzione, fatta salva diversa indicazione, dovrà avvenire entro 24 ore consecutive dal ricevimento dell'indicazione di attivazione, salvo situazioni d'urgenza, in quest'ultimo caso i tempi si dimezzano.

In caso di esaurimento dell'ossigeno al domicilio del paziente l'impresa aggiudicataria dovrà farsi carico della consegna **urgente** dell'ossigeno **entro 8 (otto) ore** consecutive dalla richiesta telefonica.

Dovranno comunque essere garantite le consegne anche in eventuali località del territorio italiano diverse dal domicilio abituale dell'assistito.

Le apparecchiature in noleggio dovranno essere nuove (o rigenerate a nuovo) e regolarmente collaudate da parte dell'Impresa aggiudicataria con rilascio all'ULSS di documentazione attestante le verifiche funzionali svolte sullo specifico apparecchio.

L'assistito o suo delegato, all'atto del ricevimento dell'apparecchiatura, sottoscriverà un verbale di consegna, redatto su apposita modulistica.

L'Impresa aggiudicataria dovrà risolvere ogni problema logistico e legato alla viabilità e provvedere, previo avviso telefonico, per ciascuna consegna ai pazienti, familiari o delegati, nel rispetto della privacy secondo la normativa vigente.

Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la consegna (anche periodica del materiale di consumo) l'Impresa aggiudicataria dovrà informare tempestivamente il Centro Prescrittore con segnalazione scritta trasmessa nel più breve tempo possibile e dare comunicazione al D.E.C.

Le consegne dovranno essere accompagnate da apposita bolla descrittiva della merce, in triplice copia, firmata per ricevuta dall'utente o da chi per esso; di queste 3 copie, una resterà all'utente, una al fornitore o vettore, e la terza verrà inviata al Centro Prescrittore con elenco dei pazienti forniti nel periodo di riferimento (generalmente un mese), unitamente alle fatture.

Le spese di imballo e di trasporto si intendono totalmente a carico dell'Impresa aggiudicataria. Alla consegna l'utente (assistito o suo delegato) effettua direttamente il controllo sul materiale di consumo; la firma per ricevuta delle merci, tuttavia, non impegnerà l'Azienda Ulss che, pertanto, si riserverà il diritto di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni per iscritto anche successivamente alla consegna. Per quanto riguarda l'emissione degli ordini relativi alla fornitura in oggetto, si precisa che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/12/2019 ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo del sistema di gestione denominato **Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO)**, che gestisce la trasmissione in via telematica dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni tra gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale e i loro fornitori, a decorrere dal 01/02/2020.

Pertanto, a partire da tale data, questa Azienda Ulss utilizzerà il sistema NSO per l'invio ai fornitori degli ordini l'acquisto di beni.

Per tale finalità, si comunicano di seguito gli elementi fondamentali relativi al sistema NSO di questa Azienda Ulss:

| | | |
|--------------------------------|-------|--------------------------------------------|
| Denominazione | Ente: | Azienda ULSS n. 5 Polesana |
| Sede Legale: | | Viale Tre Martiri, 89 - cap 45100 - Rovigo |
| Partita Iva: | | 01013470297 |
| Codice Univoco Ufficio: | | 6UDYH3 |
| Nome Ufficio: | | Ufficio Ordinante Centrale Polesana |

Il materiale consegnato dovrà essere esattamente conforme a quello in offerta, di cui alle schede tecniche ed alla campionatura eventualmente presentata, che sarà conservata dall'Azienda ai fini di eventuali verifiche di rispondenza, ai sensi dell'art. 1522 del C.C.

I documenti di trasporto, che accompagnano la merce all'atto della consegna, dovranno contenere:

- gli estremi dell'ordine dell'Azienda;
- l'esatta indicazione delle quantità;
- la tipologia di prodotto;
- il numero CIG della procedura di gara.

In caso di ritardata consegna, rispetto ai termini sopra specificati, l'Azienda ULSS potrà applicare, a carico del fornitore, le penali, con le modalità previste dall'art. 6 del presente documento.

Il ricevente provvede alla verifica delle merci, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche del capitolato possa essere accertata a vista.

Il giudizio sull'accettabilità o meno del materiale è riservato al personale competente; la firma per

ricevuta posta sul documento di trasporto in occasione delle varie consegne non esonera l'Impresa da eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto di utilizzazione del prodotto.

L'Azienda ULSS si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara.

Eventuali spese per analisi e verifiche qualitative saranno a carico dell'Impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate.

Il fornitore, in caso di difformità riscontrate ai prodotti consegnati, dovrà quindi, a propria cura e spese, provvedere alla sostituzione dei prodotti inidonei entro il termine fissato nella lettera di comunicazione.

L'Azienda ULSS si riserva altresì di procedere, in relazione alle proprie necessità, ad acquistare presso altre Imprese il materiale non consegnato con addebito al fornitore inadempiente delle maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

I prodotti risultati a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti (anche se tolti dagli imballaggi originali) a disposizione del fornitore che provvederà al loro ritiro ed alla loro sostituzione entro e non oltre 15 giorni solari dalla comunicazione di richiesta reso.

Per quanto riguarda eventuali difetti non riscontrabili al momento della consegna ma solamente in fase di utilizzazione, l'aggiudicatario si obbliga a provvedere alla sostituzione di tali prodotti anche se tolti dal loro imballaggio originale senza pretendere alcun ulteriore onere.

In caso di reiterata verifica dell'avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all'uso cui sono stati destinati, l'Azienda ULSS potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 del C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo comunicazione PEC, risolvere di diritto il contratto.

Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell'Azienda ULSS, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione.

Art. 9 – Cessazione del servizio per singolo utente

L'Azienda Ulss mediante il Centro Prescrittore si riserva la facoltà di variare, sospendere temporaneamente o definitivamente i trattamenti in corso, dandone comunicazione all'Impresa Aggiudicataria mediante sistema informatico dedicato o mail o fax .

In caso di cessazione della terapia dovuta a ricovero o a decesso, l'impresa aggiudicataria, su richiesta del Centro Prescrittore deve provvedere a ritirare l'apparecchiatura in noleggio entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione in merito.

Indipendentemente dai tempi di realizzazione del suddetto iter, l'Azienda Ulss liquida, come ultimo periodo, quello in cui è avvenuta la comunicazione di cessazione/interruzione del servizio.

Eventuali ritardi nel ritiro dell'apparecchiatura in noleggio non potranno in ogni caso costituire alcun titolo di riconoscimento del costo a favore dell'Impresa aggiudicataria.

L'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere a proprie spese al ritiro dell'apparecchiatura in noleggio e/o materiale di sua proprietà, nel luogo ove esso si trova in giacenza (Ospedale, Struttura Assistenziale, domicilio dell'assistito ecc.) confermando l'avvenuto ritiro al Centro prescrittore.

L'Impresa aggiudicataria è inoltre tenuta, qualora ne venisse a conoscenza, a comunicare al Centro Prescrittore dell'ULSS eventuali sospensioni/decessi.

Art. 10 – Installazione, idoneità dei locali, norme di sicurezza

Le apparecchiature in noleggio ed i loro accessori devono essere installati al domicilio del paziente, previa ispezione dei locali per verificarne l'idoneità, secondo le norme vigenti di sicurezza ambientale.

L'impresa aggiudicataria deve impegnarsi a garantire la fornitura e la manutenzione delle apparecchiature anche nelle località di villeggiatura e/o di convalescenza del singolo assistito, limitatamente al territorio nazionale, senza alcun onere aggiuntivo.

Idoneità degli ambienti

Il personale tecnico dell'Impresa aggiudicataria dovrà preventivamente visionare i locali messi a disposizione dall'assistito per verificare la possibilità di installazione ed individuare l'adeguato posizionamento delle apparecchiature in noleggio e comunicare al paziente i requisiti impiantistici richiesti per l'installazione delle apparecchiature.

Eventuali problemi dovranno essere comunicati tempestivamente sia all'assistito sia al Centro Prescrittore che ha in carico l'assistito.

Dell'avvenuta verifica di idoneità degli ambienti ed individuazione dell'adeguato posizionamento delle apparecchiature, dovrà essere redatto apposito verbale di consegna/installazione il cui contenuto sarà concordato con il Centro Prescrittore, a cui dovrà poi essere trasmesso copia del verbale stesso.

Installazione:

Le apparecchiature in noleggio dovranno essere conformi alle leggi vigenti in materia di sicurezza CEI e possedere il marchio CE.

In particolare le apparecchiature dovranno essere provviste di marcatura il regolamento UE 2017/745 o secondo la Direttiva 93/42/CEE

La ditta aggiudicataria dovrà consegnare:

- il protocollo di manutenzione preventiva consigliato (con periodicità e modalità – check list)
- il manuale d'uso in italiano in doppia copia e/o su supporto informatico; il manuale deve contenere paragrafi specifici ex legge 81/2008
- le certificazioni comprovanti quanto attestato in sede di partecipazione a gara
- il manuale tecnico in italiano
- le certificazioni norme UNI di riferimento
- la dichiarazione di conformità al regolamento UE 2017/745 oppure secondo la Direttiva 93/42/CEE
- Esecuzione delle verifiche funzionali
- esecuzione delle prove di accettazione e di qualità previste dai protocolli dell'Impresa costruttrice e realizzate con attrezzatura (certificata e tarata) e con metodiche indicate dall'Impresa stessa o con metodiche indicate dal responsabile della sicurezza del presidio
- Verifiche elettriche di sicurezza, secondo la normativa vigente (secondo quanto previsto dalla norma IEC 62353);

La consegna delle apparecchiature in noleggio (opportunamente collaudate e perfettamente funzionanti) e l'installazione dei dispositivi necessari, presso il domicilio segnalato, dovrà avvenire con le modalità e nei tempi specificati nel precedente art. 8 dal ricevimento dell'indicazione di attivazione.

Dell'avvenuta corretta installazione/prova di funzionamento delle apparecchiature in noleggio dovrà essere redatto apposito verbale di consegna/installazione.

L'Impresa Aggiudicataria, inoltre, deve istruire il paziente ed i suoi familiari al corretto uso e alla corretta gestione delle apparecchiature fornite in noleggio, con particolare riguardo a:

- rispetto delle norme di sicurezza;
- osservanza delle procedure d'emergenza;
- modalità di chiamata del tecnico per interventi sulle apparecchiature;
- Rispetto delle norme di sicurezza e osservanza delle procedure di emergenza

L'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere, mediante proprio personale qualificato, all'addestramento del paziente o familiare o persona a ciò delegata circa il corretto utilizzo dell'attrezzatura in noleggio, fornendo inoltre il manuale di istruzioni in italiano; su tale manuale dovranno essere riportate anche le informazioni su come agire in caso di emergenza e le norme di sicurezza da rispettare.

I pazienti dovranno essere informati che sono tenuti al corretto utilizzo e alla buona conservazione di tutte le apparecchiature in noleggio ricevute e che risponderanno dei danni provocati alle stesse per incuria o dolo.

L'avvenuta istruzione e la comunicazione relativa ai requisiti impiantistici richiesti dovrà essere certificata sul verbale di consegna/installazione.

Modalità di chiamata assistenza

Su ogni apparecchiatura fornita deve essere applicata un'etichetta adesiva con scritta indelebile con l'indicazione della impresa aggiudicataria fornitrice, il nome del tecnico di riferimento ed il numero telefonico a cui fa capo il servizio di assistenza continuativo (24 ore su 24 per 7 giorni la settimana per 365 giorni l'anno).

Il recapito telefonico del servizio d'assistenza continuativa deve essere comunicato anche all'Azienda ULSS.

Copia dei verbali/moduli di rispetto delle norme di sicurezza, di installazione/prova di funzionamento, di istruzione/educazione e materiale informativo sopra indicati dovrà essere depositata dall'Impresa Aggiudicataria presso il Centro prescrittore.

Art. 11 – Assistenza tecnica e manutenzione delle apparecchiature in noleggio

Durante tutto il periodo di noleggio, la Ditta affidataria del servizio in oggetto garantirà un Servizio di Assistenza Tecnica atto a coprire tutte le azioni necessarie per il perfetto, costante, continuo e regolare funzionamento delle apparecchiature.

Lo scopo del contratto di manutenzione ed assistenza tecnica è quello di garantire la funzionalità ed efficienza del parco apparecchiature ed assicurarne la continuità di funzionamento, l'affidabilità e la sicurezza.

La ditta aggiudicataria del servizio risponde altresì per danni derivanti da errato funzionamento delle apparecchiature offerte, a seguito di una non regolare manutenzione.

L'appaltatore garantisce l'Azienda Sanitaria, escludendone ogni responsabilità, contro azioni o condanne per risarcimento di danni a persone o cose causati a terzi in ragione o in occasione dell'esecuzione del contratto o derivanti da difetti dei prodotti forniti nell'esecuzione del contratto o derivante da errata manutenzione o per ritardi nello svolgimento del contratto.

Inoltre, il Fornitore deve garantire per tutta la durata del contratto il medesimo livello qualitativo delle apparecchiature come accertato all'atto del collaudo; in caso di decadimento delle prestazioni di uno o più componenti, esplicitato dall'utilizzatore, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, il Fornitore provvederà a sostituire tali componenti con attrezzature nuove identiche o migliori rispetto alla fornitura originale.

Resta inteso che per qualsiasi congegno, parte o elemento meccanico, elettrico e elettronico che presenti rotture o logorii o che comunque diminuisca il rendimento delle apparecchiature, il Fornitore dovrà eseguire le dovute riparazioni e/o sostituzioni con materiali di ricambio originali e nuovi di fabbrica e di caratteristiche tecniche identiche o superiori a quelli sostituiti. Le parti sostituite verranno ritirate dal Fornitore che ne assicurerà il trattamento in conformità alle norme vigenti, senza alcun onere aggiuntivo per il Committente.

L'assistenza tecnica e la manutenzione delle apparecchiature in noleggio sarà di tipo full-risk a completo carico dell'Impresa aggiudicataria.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si specifica che i servizi coperti includono:

- Manutenzione ordinaria e straordinaria,
- Illimitati interventi di manutenzione correttiva su guasto
- Sostituzione di eventuali pezzi di ricambio,
- Verifiche funzionali
- Verifiche elettriche di sicurezza, secondo la normativa vigente (secondo quanto previsto dalla norma IEC 62353);
- Collaudi,

- Trasporto ed installazione delle apparecchiature
- Ritiro apparecchiature
- Formazione
- Fornitura apparecchiature muletto in caso di guasto

Tutte queste attività saranno fornite senza costi aggiuntivi oltre il canone di noleggio e saranno a carico di ciascuna ULSS.

L'Impresa aggiudicataria deve garantire un servizio di reperibilità continuativa 24 ore su 24 ore, per **365** giorni l'anno ed assistenza tecnica attivabile anche mediante contatto telefonico come meglio specificato nel successivo articolo 12.

La manutenzione ordinaria, comprensiva di sanificazione periodica, avverrà secondo le modalità previste nei diversi profili oltre a quanto previsto nelle istruzioni designate dal costruttore, tenendo conto delle caratteristiche tecniche delle singole apparecchiature in noleggio e delle esigenze del paziente.

La manutenzione straordinaria, richiesta per emergenze, deve essere garantita entro 12 ore consecutive per le fasce orarie 1, 4, 5 e 6, e entro 24 ore per le fasce 2 e 3. Qualora il difetto non possa essere risolto presso il domicilio del paziente, il personale tecnico dovrà provvedere immediatamente alla sostituzione della parte guasta o, se necessario, dell'intera apparecchiatura con un modello uguale o equivalente.

Per interventi non urgenti, l'assistenza deve essere fornita entro 48 ore dalla chiamata. L'impresa aggiudicataria è altresì responsabile della sostituzione, totale o parziale, delle apparecchiature che, a causa di difetti o deterioramento, non risultano più efficienti.

L'assistenza tecnica dovrà essere garantita su tutto il territorio nazionale, in caso di spostamento temporaneo dell'utente dalla residenza abituale.

Gli interventi presso il domicilio del paziente devono essere preannunciati telefonicamente e concordati con il paziente stesso o suo delegato con adeguato preavviso.

Tali interventi devono sempre essere registrati su apposito modulo e controfirmati dal paziente/caregiver, che ne conserverà copia mentre una seconda copia dovrà essere depositata dall'Impresa Aggiudicataria presso il Centro prescrittore.

Sono incluse nell'attività di manutenzione le verifiche periodiche di sicurezza elettrica (VSE) sulle apparecchiature in noleggio previste da normativa vigente (es. linea guida CEI "Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche periodiche di sicurezza e/o di prestazione dei dispositivi medici alimentati da una particolare sorgente di alimentazione" - CEI 62/122 - con riferimento ai requisiti delle norme CEI 62-5 generali e CEI 62-x, UNI, ISO, ecc.) con frequenza e modalità variabili in funzione della tipologia dell'apparecchiatura e di quanto previsto nelle specifiche norme, linee guida e disposizioni legislative di riferimento e comunque ad ogni nuova installazione.

Gli interventi di manutenzione, le VSE, le eventuali verifiche particolari dovranno essere documentate tramite compilazione di una specifica modulistica, che dovrà recare, in particolare, oltre ad ogni informazione utile alla descrizione delle verifiche, misure e prove eseguite.

Art. 12 - Recapito servizio di assistenza e pronto intervento

L'Impresa aggiudicataria dovrà fornire all'assistito un numero verde gratuito per chiamate da telefonia fissa ed un numero di rete urbana per chiamate da cellulari a cui fa capo il servizio di assistenza continuativo per assicurare in qualsiasi momento un accurato servizio di assistenza e pronto intervento (operativo 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno) per chiamate urgenti o d'emergenza garantendo sempre la presenza di un operatore sul luogo di chiamata (non è ammesso l'utilizzo di segreterie telefoniche).

L'ULSS si riserva di verificare in qualsiasi momento il rispetto di quanto richiesto che, se disatteso, potrà comportare l'applicazione di penali e/o l'immediata risoluzione del contratto.

Art. 13 - Aggiornamenti tecnologici e variazione prodotti

L'Impresa aggiudicataria dovrà garantire, alle condizioni di aggiudicazione, l'eventuale prodotto e/o apparecchiatura tecnicamente più avanzato/a che dovesse rendersi disponibile anche dopo l'aggiudicazione e nel corso della fornitura, su richiesta del Centro Prescrittore e autorizzazione della Stazione Appaltante.

Art. 14 - Altri oneri a carico dell'Impresa aggiudicataria

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a garantire, senza alcun onere ulteriore a carico dell'Azienda Ulss, la fornitura di ossigeno liquido, per i pazienti che effettuano visite di controllo e per la mobilitazione dei pazienti ricoverati in reparto, prevedendo n. 1 contenitore criogenico per ossigeno liquido con flussi fino a 6 litri/min, presso:

UOC Pneumologia Ospedale di Rovigo

UOC Medicina Ospedale di Trecenta UOC Medicina Ospedale di Adria

Per i contenitori in argomento presso gli Ospedali di Rovigo, Trecenta ed Adria non devono essere previsti costi di noleggio.

L'ossigeno erogato presso gli Ospedali sarà rifornito e rendicontato dall'Impresa aggiudicataria secondo le stesse modalità previste per i pazienti domiciliari con specifica indicazione nei report mensili.

Art. 15 - Piano di assistenza e rapporti ULSS/Impresa aggiudicataria

La impresa aggiudicataria dovrà fornire mensilmente alla UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale, in formato elettronico, i report amministrativi secondo gli schemi allegati al presente capitolato che potranno essere modificati previ accordi con il Centro prescrittore:

Allegato 1 per ossigeno e concentratori (file Excel "ossigeno domiciliare tracciati") Allegato 2 per dispositivi medici (file Excel "Dispositivi")

Allegato 3 per apparecchiature (file Excel "Apparecchiature")

L'Impresa aggiudicataria dovrà, inoltre, essere disponibile a fornire altre specifiche elaborazioni in esecuzione alle disposizioni sui flussi di dati della spesa per farmaci e dispositivi medici come previsto dal D.M. 31/07/2007, dal Decreto del Ministero della Salute 11/06/2010 e successive modificazioni e relative circolari applicative regionali, nel rispetto dei tempi previsti dalla Regione Veneto.

Le elaborazioni saranno da concordarsi e potranno essere suscettibili di modifiche e/o integrazioni per adeguarsi ad eventuali disposizioni future sia nazionali che regionali.

Art. 16 – Verifica di conformità

L'Azienda ULSS 5, attraverso il Direttore dell'Esecuzione accerta lo stato d'attuazione del servizio oggetto del presente appalto e verificano la corrispondenza delle attività al programma convenuto.

La vigilanza ed il controllo sul servizio erogato sotto il profilo quali-quantitativo saranno effettuati dal Direttore dell'Esecuzione che potrà avvalersi degli operatori Aziendali dislocati nel territorio a livello distrettuale.

L'Azienda Ulss potrà valutare la qualità del servizio e ne potrà eventualmente richiedere la sostituzione qualora si ravvisassero deficienze qualitative oppure inadempienze quantitative del servizio.

La qualità dell'ossigeno, in particolare quello prodotto da concentratore, potrà sempre essere accertata dal Direttore dell'esecuzione prelevando un campione al momento della consegna presso l'assistito e disponendone l'analisi presso una struttura legalmente riconosciuta.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad accettare il responso delle analisi e, nel caso che l'ossigeno non corrisponda alle caratteristiche di purezza previste dalla normativa vigente, sarà sottoposta alle sanzioni del caso con relativo risarcimento dei danni.

Qualora le caratteristiche rilevate risultino difformi da quelle richieste le spese per le analisi saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria.

L'Azienda Ulss, tramite il Direttore dell'Esecuzione, avrà, in ogni momento, diritto di effettuare i controlli e le verifiche che riterrà opportune, riguardanti l'installazione delle apparecchiature in noleggio, la rispondenza delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche dichiarate, la manutenzione, l'utilizzazione e la conservazione degli apparecchi, la regolare esecuzione e frequenza degli interventi tecnici e sanitari convenuti e quant'altro attinente al funzionamento del servizio.

Copia della documentazione inerente gli interventi di installazione, manutenzione e ritiro delle apparecchiature in noleggio, nonché di consegna degli accessori, deve pervenire da parte dell'Aggiudicatario al Centro prescrittore ed al Direttore dell'Esecuzione con cadenza mensile, per gli opportuni controlli.

Art. 17 – Subentro – Modalità e piano operativo – Fine contratto

Il subentro totale nel servizio da parte dell'Impresa aggiudicataria dovrà avvenire nel tempomassimo di 90 giorni dalle date iniziali stabilite dall'Azienda Ulss di Rovigo. In detto periodo l'Impresa aggiudicataria dovrà comunque farsi carico dei nuovi utenti nei tempi e modalità già contemplate nel presente capitolato speciale.

Relativamente al piano operativo di subentro, entro 15 gg. dalla data di inizio fornitura comunicata dall'ULSS, l'Impresa aggiudicataria, acquisiti presso il Servizio competente i dati relativi alla consistenza effettiva degli assistiti ed i rispettivi piani di terapia, dovrà formulare un piano operativo di subentro indicante le date di intervento in relazione ai singoli nominativi per tutti gli utenti.

La mancata o parziale presentazione del piano operativo di subentro entro il termine succitato comporta la risoluzione del contratto.

La tempistica degli interventi, dettagliata nel piano operativo, dovrà essere scrupolosamente osservata dall'Impresa aggiudicataria.

Il mancato rispetto delle date di intervento, in assenza di valide giustificazioni comporta l'applicazione di una penale nella misura dello 0,3 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Dopo il 15° giorno di ritardo, l'Azienda Ulss ha diritto di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale fatto salvo il diritto dell'Ente di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni subiti.

Qualora il calendario degli interventi del piano operativo non possa essere rispettato in relazione a singoli interventi, per cause non dipendenti dall'Impresa aggiudicataria, la stessa dovrà darne comunicazione al Servizio competente dell'ULSS, al massimo nella giornata lavorativa successiva a quella del previsto intervento, dettagliando le motivazioni del mancato intervento, indicando contestualmente la successiva data prevista.

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria, per motivi alla stessa non imputabili, per i quali ha già presentato valide giustificazioni, ai sensi dei paragrafi precedenti, non realizzi il subentro totale

nel termine programmato nel proprio piano operativo, l'Ulss potrà consentire una proroga da concordare con il Centro prescrittore.

Nel periodo di subentro l'Impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza degli oneri e delle modalità di consegna contemplate nel presente capitolato speciale.

Alla scadenza del contratto l'Impresa aggiudicataria si dovrà impegnare a collaborare con il nuovo fornitore al fine di rendere il passaggio delle consegne il più agevole possibile, anche fornendo all'Azienda Ulss l'elenco dei pazienti gestiti nel corso del contratto.

L'impresa aggiudicataria cessante dovrà altresì rendersi disponibile, se richiesto, ad affiancare la nuova impresa aggiudicataria entrante per un periodo massimo di tre mesi.

Art. 18 - Contestazioni e controversie – Penalità

Per la caratteristica di pubblico servizio, l'attività oggetto del presente Capitolato non potrà essere mai sospesa.

Pertanto la impresa aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione del servizio anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del medesimo.

Fermo restando quanto precisato in altre parti del presente Capitolato, si potranno applicare le seguenti penali per le inadempienze riscontrate:

Apparecchiature in noleggio

Il ritardato intervento di installazione o manutenzione comporta una penale a carico della impresa aggiudicataria dello 0,5 per mille dell'importo contrattuale complessivo per ogni giorno di ritardo.

Ossigeno

Relativamente al ritardo nella fornitura di ossigeno, l'Azienda Sanitaria applicherà una penale a carico della impresa aggiudicataria pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale complessivo, per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento delle eventuali ulteriori spese per l'approvvigionamento e/o il protrarsi del ricovero ospedaliero del paziente.

Servizio 24 ore su 24

La mancata attivazione o la risposta non tempestiva, contestate formalmente dall'Azienda ULSS, in assenza di valide giustificazioni, comporta una penale a carico della impresa aggiudicataria dell'1 per mille dell'importo contrattuale complessivo, per ogni giorno di ritardo. Ulteriori obblighi

L'inosservanza di ulteriori obblighi contrattuali, previsti dal presente Capitolato d'Oneri, contestati formalmente, in assenza di valide giustificazioni, comporta le seguenti penalità:

- *con riferimento all'art. 8 del presente capitolato, la mancata sostituzione del materiale non conforme comporta una penale a carico dell'impresa aggiudicataria dello 0,3 per mille dell'importo contrattuale complessivo per ogni giorno di ritardo. La medesima penale si applica anche nel caso l'impresa aggiudicataria non consegna il materiale mancante.*
- *con riferimento all'art. 16 del presente capitolato, nel caso di inadempienza delle verifiche indicate verrà applicata una penale dello 0,5 per mille dell'importo contrattuale complessivo per ogni giorno di ritardo nell'adeguamento.*

L'ammontare delle penali e dei danni riconosciuti a carico dell'Impresa aggiudicataria sarà alla stessa direttamente addebitato mediante deduzione dei suoi crediti e, qualora detti crediti risultassero insufficienti, mediante rivalsa sulla cauzione definitiva.

Dopo il 15° giorno di ritardo, l'Azienda ULSS ha diritto di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale fatto salvo il diritto dell'Ente di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni subiti.

Art. 19 – Periodo di prova

L'appalto è sottoposto alla condizione dell'esito positivo di un periodo di prova della durata di 6 (sei) mesi a partire dalla data di inizio del periodo contrattuale.

Qualora tale periodo desse esito negativo, sarà facoltà dell'Azienda Ulss, recedere dal contratto senza ulteriori motivazioni e formalità, fatto salvo l'onere di trasmettere all'Impresa aggiudicataria il proprio insindacabile ed incondizionato giudizio a mezzo raccomandata/PEC con ricevuta di ritorno entro il mese successivo al compimento del periodo di prova.

L'Impresa aggiudicataria non potrà richiedere indennità, fatto salvo il pagamento dei relativi costi giornalieri e fermo restando la facoltà dell'ULSS di rivalsa per servizi contestati.

L'Impresa aggiudicataria rimane comunque obbligata a proseguire il servizio, qualora l'Azienda ULSS lo richieda, per tutto il periodo necessario al subentro del nuovo fornitore.

In caso di esito negativo del periodo di prova l'Azienda Ulss si riserva la facoltà di procedere ad affidare il servizio ad altra impresa utilizzando la graduatoria finale risultante dalla procedura di gara.

Art. 20 – Rapporto tra operatori impresa aggiudicataria ed utenti

Il personale dell'Impresa aggiudicataria a qualunque titolo coinvolto nel servizio è tenuto a mantenere un comportamento rispettoso della dignità e della riservatezza dell'utente, a tutelare il segreto professionale, a rispettare quanto concordato relativamente al progetto individualizzato. Il personale dell'Impresa aggiudicataria dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

È fatto divieto all'Impresa aggiudicataria ed a tutto il personale della stessa di ricevere qualsiasi tipo di compenso dagli utenti o dalle loro famiglie per le prestazioni svolte nell'ambito del servizio oggetto del presente contratto.

L'Impresa aggiudicataria si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'impresa aggiudicataria stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza accertata, l'Azienda Ulss potrà provvedere direttamente impiegando le somme del servizio offerto o della cauzione, senza che l'Impresa aggiudicataria possa opporre eccezioni né avere titolo a risarcimento di danni.

In caso di conflitto sindacale tra l'Impresa aggiudicataria ed il proprio personale, l'Impresa aggiudicataria stessa è obbligata a garantire tutte le prestazioni oggetto della gara.

Il personale dell'Impresa aggiudicataria dovrà mantenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza nei confronti degli assistiti, dei familiari e degli operatori dell'ULSS nonché agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica che il servizio richiede.

L'Azienda ULSS potrà richiedere l'allontanamento di quel personale dell'Impresa aggiudicataria che non si sia comportato con correttezza.

In particolare la impresa aggiudicataria deve curare che il proprio personale:

- segnali subito agli organi competenti di ciascuna ULSS ed al proprio responsabile diretto le anomalie che rilevasse durante lo svolgimento del servizio;
- tenga sempre un contegno corretto e professionalmente adeguato;
- non prenda ordini da estranei in merito all'espletamento del servizio o da altre persone non autorizzate;
- non modifichi il piano individuale dell'utente senza preventiva autorizzazione del Responsabile del Centro prescrittore, ancorché specificamente richiesto dall'utente o dai suoi familiari.

L'Impresa aggiudicataria si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire il dipendente che non osservasse una condotta irreprensibile.

Le segnalazioni opportunamente motivate e le richieste dell'Azienda Ulss in questo caso saranno impegnative per la impresa aggiudicataria.

Il personale impiegato non può avere rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno con soggetti diversi dall'Impresa aggiudicataria.

L'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare, all'avvio del servizio, ed aggiornare durante l'espletamento dello stesso, per iscritto all'Azienda Ulss i nominativi del personale che verrà impiegato nell'esecuzione del contratto, allegando copia fotostatica del titolo e della qualifica professionale posseduti.

Art. 21 – Responsabilità dell'appaltatore

L'Azienda ULSS 5 Polesana declina ogni responsabilità per danni, infortuni o altri eventi che possano

verificarsi al personale della Ditta aggiudicataria durante l'esecuzione del contratto.

L'Impresa aggiudicataria sarà direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole contrattuali anche se questa dovesse derivare dall'attività di personale dipendente da altre imprese a diverso titolo coinvolto (subappalto).

L'Impresa aggiudicataria risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose o all'ambiente comunque provocati nell'esecuzione dell'appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare.

L'ULSS è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la impresa aggiudicataria nell'esecuzione del contratto.

A tal fine la Impresa aggiudicataria sarà tenuta a stipulare una polizza assicurativa contro tutti i danni a persone, alle cose o all'ambiente che potessero venire provocati durante l'esecuzione contrattuale nella seguente misura: massimale unico per sinistro € 5.000.000,00= minimo.

L'Impresa aggiudicataria prima di iniziare la fornitura dovrà produrre all'ULSS copia di detta polizza.

L'appaltatore garantisce l'Azienda Sanitaria, escludendone ogni responsabilità, contro azioni o condanne per risarcimento di danni a persone o cose causati a terzi in ragione o in occasione dell'esecuzione del contratto o derivanti da difetti dei prodotti forniti nell'esecuzione del contratto o per ridatti nello svolgimento del contratto. Esso è pertanto penalmente e civilmente responsabile per quanto possa accadere per cattiva o mancata manutenzione, cattiva esecuzione del servizio di assistenza tecnica, esercizio non corretto delle apparecchiature affidate in manutenzione. Inoltre la Ditta appaltante è l'unica responsabile, tanto verso il Committente che verso terzi, di tutti i danni, di qualsiasi natura, arrecati sia durante che dopo le prestazioni per colpa o negligenza propria o dei suoi dipendenti e subappaltatori o anche come conseguenza delle prestazioni medesime;

L'aggiudicatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto;

L'Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni di qualsiasi natura e genere (patrimoniale e non patrimoniale), eventualmente subiti da persone o cose, in dipendenza dell'esercizio dell'appalto, con ciò esonerando l'ULSS5 Polesana da ogni e qualsiasi responsabilità verso i prestatori di lavoro da essa Ditta dipendenti, da consulenti e collaboratori, da sub-affidatari e dal relativo personale, e verso tutti i terzi in genere, per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza, anche indiretta, dell'esecuzione e gestione dell'appalto stesso. L'Aggiudicatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'ULSS5 Polesana da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione dell'appalto.

Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del contratto d'appalto, la Ditta appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli usi, dei contratti collettivi di lavoro e di ogni altra normativa vigente od emanata, sia in rapporto alle modalità di esecuzione dei lavori, sia nei confronti del personale dipendente.

La Ditta sarà tenuta, in particolare, all'osservanza di tutte le norme riguardanti le varie forme di assicurazioni (infortuni, previdenza sociale ecc.).

Essa, se richiesta, dovrà dimostrare di aver ottemperato a tutte le menzionate prescrizioni, alle assicurazioni per la responsabilità civile e di avere adottato tutte le misure e precauzioni atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, sotto l'osservanza delle leggi a tutela del lavoratore.

Pertanto essa risponderà delle eventuali infrazioni e si assumerà l'onere delle relative penalità, anche se queste venissero imposte direttamente dall'Azienda ULSS 5 POLESANA.

La Ditta appaltatrice si obbliga, inoltre, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro corrispondenti alle mansioni svolte dai propri dipendenti, nonché negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i servizi anzidetti.

I suddetti obblighi vincolano la Ditta assegnataria anche se non sia aderente alle Associazioni o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale od artigiana, dalla struttura o dimensione o da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la Ditta aggiudicataria non potrà opporre eccezioni all'Azienda ULSS, né avrà titolo al risarcimento dei danni.

Gli obblighi della Ditta appaltante sono:

1. effettuare tutte le prestazioni previste dal presente appalto a regola d'arte e conformemente a quanto prescritto nel capitolato;
2. effettuare gli interventi di manutenzione preventiva su tutte le apparecchiature sopra elencate;
3. effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria;
4. **reperibilità per eventuali situazioni di emergenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7;**
5. assicurare gli interventi per eventuali situazioni di emergenza entro le 2 ore dalla chiamata sia che tali situazioni siano manifestate da una sola struttura sia che siano manifestate da più strutture;
6. gestire l'appalto nel pieno rispetto delle norme in materia di tutela dell'igiene e sicurezza nel lavoro;
7. Utilizzare personale e mezzi idonei per l'esecuzione del servizio
8. Fare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego;
9. Controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro e quelle previste nel piano di sicurezza da parte del proprio personale e di eventuali subappaltatori;
10. Predisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte;
11. Impiegare materiali di ricambio o di consumo originali o idonei alle specifiche dell'apparecchiatura e provvisti delle certificazioni di qualità previsti dalle norme;
12. Provvedere, a sua cura e spese, agli eventuali spostamenti di tutti i materiali di risulta relativi ai lavori ed ai servizi di qualunque tipo ed al loro definitivo smaltimento.
13. Nello smaltimento dovranno essere osservate le procedure previste dalle relative norme di legge e l'assuntore dovrà fornire al committente la documentazione che provi il rispetto delle relative procedure;
14. Mantenere in continua e perfetta efficienza e funzionalità delle apparecchiature affidate in manutenzione con particolare riferimento alle implicazioni nei riguardi della sicurezza per le persone o cose. Esso è pertanto penalmente e civilmente responsabile per quanto possa accadere per cattiva o mancata manutenzione, cattiva esecuzione del servizio di assistenza tecnica, esercizio non corretto delle apparecchiature affidate in manutenzione. Inoltre la Ditta appaltante è l'unica responsabile, tanto verso il Committente che verso terzi, di tutti i danni, di qualsiasi natura, arrecati sia durante che dopo le prestazioni per colpa o negligenza propria o dei suoi dipendenti e subappaltatori o anche come conseguenza delle prestazioni medesime;
15. Impiegare, per l'espletamento del servizio di assistenza tecnica, personale adeguato, per numero e qualifica, all'importanza del compito.
16. Adempiere a ogni disposizione di legge concernente il trattamento dei dati personali sia dei propri dipendenti che di tutti i fruitori del servizio e, dunque, in particolare ed a titolo esemplificativo ad effettuare l'informativa di legge, ad acquisire ed a trasmettere al Committente il consenso scritto rilasciato all'esito della stessa da ciascun dipendente o fruitore del servizio.

Art. 22 – Sicurezza sul lavoro

All'Impresa aggiudicataria fa carico ogni responsabilità inerente all'esecuzione della fornitura e del servizio e la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

Anche in caso di lavori dati in subappalto, la/e appaltatrice/i saranno tenute a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro ed in specifico:

- la gestione dei subappaltatori,
- la gestione dei rapporti fra i subappaltatori
- la gestione delle reciproche interazioni di rischio,
- la cooperazione tra il datore di lavoro e tra gli stessi e gli eventuali lavoratori autonomi.

Per quanto concerne i rischi da interferenze, intese come sovrapposizioni di attività lavorative aventi sia una contiguità fisica e di spazio, sia una contiguità produttiva tra diversi lavoratori che rispondendo a datori di lavoro diversi, a norma dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano.

A norma dell'art. 26, comma 3 e comma 3/bis, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., non si è ritenuta applicabile la procedura DUVRI e la relativa elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali in quanto i costi per interferenze sono allo stato attuale pari a zero.

In caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del presente appalto, la procedura per il DUVRI potrà essere rivalutata ed

eventualmente applicata su proposta del Responsabile della UO Sicurezza e Prevenzione dell'Azienda Ulss e/o del Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell'Impresa Aggiudicataria da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.

La gestione dei rischi professionali specifici connessi all'espletamento delle attività proprie, è di esclusiva competenza e responsabilità dell'Impresa aggiudicataria a carico della quale spetta anche la fornitura dei D.P.I..

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza.

Art. 23- Modalità di fatturazione e pagamenti

I pagamenti saranno effettuati, secondo le modalità previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, entro il termine di 60 giorni dalla data di accertamento, da parte del Direttore dell'Esecuzione del contratto, della rispondenza della fornitura/servizio effettuata/i, alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, che deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato secondo quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012.

Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile, distinguendo i costi relativi a:

- canone giornaliero noleggio attrezzature (comprensivo del costo del servizio di formazione all'utente ed assistenza tecnica programmata e straordinaria);
- ossigeno liquido metro cubo;
- ossigeno gassoso metro cubo;
- dispositivi medici (materiale di consumo).

Per i casi di sospensione temporanea dell'ossigenoterapia, qualunque ne sia la motivazione (ricovero/altro), il pagamento non verrà effettuato per l'intero periodo di sospensione.

L'ufficio preposto al ricevimento delle fatture elettroniche è individuato da un codice obbligatorio definito Codice Univoco Ufficio che deve essere inserito in fattura elettronica nel campo 1.1.4 <codice destinatario> UF2FOY

Per tali finalità, si comunicano di seguito gli elementi fondamentali per la predisposizione delle fatture elettroniche:

| | |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Denominazione Ente: | Azienda Ulss 5 Polesana |
| Sede Legale: | Viale Tre Martiri, 89 - cap 45100 - Rovigo |
| Partita Iva: | 01013470297 |
| Codice Univoco Ufficio: | UF2FOY |
| Codice IPA: | aulss_ro |
| Nome ufficio: | Uff_efatturaPA (SEDE DI ROVIGO) |
| PEC AMMINISTRATIVA | protocollo.aulss5@pecveneto.it |

Si precisa inoltre che all'Impresa saranno successivamente comunicate le altre informazioni obbligatorie per la predisposizione della "fattura elettronica".

Art. 24 - Stipula del Contratto

Entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, l'Azienda Ulss procederà alla stipula del proprio contratto mediante scrittura privata da registrare in caso d'uso.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 241, comma 1bis del D.lgs. 163/2006, si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Art. 25 – Cessione del contratto

Per quanto concerne l'eventuale cessione del contratto, si rinvia a quanto previsto dall'Art.5 delle Condizioni Generali di Contratto dell'Azienda Ulss 5 Polesana.

Art. 26 – Subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 118 del D.Lgs. 163/06.

I pagamenti relativi ai servizi prestati dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.

L'impresa aggiudicataria si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

L'Azienda ULSS verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.

L'Impresa dovrà dichiarare specificatamente di essere a conoscenza e di accettare le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 (consultabile sul sito della Regione Veneto <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>), ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

In particolare, l'impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'Imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogniquale volta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 c.p."

L'impresa dovrà, inoltre, dichiarare di essere a conoscenza che "la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art.1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'Impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt.317 c.p., 319 c.p., 319 – bis c.p., 319 – ter c.p., 319 – quater c.p.-320 c.p., 322 c.p., 322 – bis c.p., 346 – bis c.p., 353 c.p. e 353 – bis c.p.

L'impresa aggiudicataria che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e smi procede all'immediatarisoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Azienda ULSS e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo.

L'impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 2 del "Protocollo di legalità", sottoscritto dalla Regione Veneto in data 23/07/2014, si impegna ad inserire nel contratto di subappalto, di subcontratto, nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione automatica art.120 del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informazioni antimafia di cui all'art. 84 del D.lgs 6/09/2011 n. 159 (codice antimafia), rese dalle Prefetture ai sensi del citato protocollo di legalità

L'impresa aggiudicataria si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda la risoluzione di diritto del contratto nel caso in cui le informazioni antimafia di cui all'art. 84 del D.lgs 159/2011 (codice antimafia), abbiano dato esito positivo nonché l'applicazione, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva, anche di una penale a titolo di liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle eventuali penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura

E vietato all'impresa aggiudicataria subappaltare o subaffittare a favore di aziende già partecipanti alla presente gara.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 6 delle Condizioni Generali di Contratto dell'Azienda Ulss 5 Polesana.

Art. 27 - Deposito cauzionale definitivo

L'impresa aggiudicataria è tenuta alla costituzione di una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e smi pari al 10% dell'importo contrattuale al netto di I.V.A..

La garanzia fideiussoria prevista con le modalità di cui all'art. 75 comma 3 del D.lgs. 163/2006, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve prevedere un periodo di validità di almeno 120 giorni successivi alla scadenza del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente entro 30 giorni dalla liquidazione dell'ultimo conto e dalla definizione di tutte le ragioni di debito e credito e di ogni altra eventuale pendenza, fatto salvo quanto stabilito al comma che segue.

La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa

aggiudicataria per la quale la garanzia è prestata.

L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema).

La mancata costituzione della garanzia richiesta determina la revoca dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento dei danni.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. *E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento dei danni.*

L'impresa aggiudicataria dovrà procedere alla costituzione della garanzia entro 15 gg dalla comunicazione di aggiudicazione.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata nel caso di riduzione della stessa a seguito di penali o altre cause e ciò non oltre 15gg dalla richiesta, pena la facoltà dell'Azienda Ulss di risolvere il contratto.

Art. 28 - Risoluzione del contratto

L'Azienda Ulss 5 di Rovigo si riserva il diritto di risolvere il contratto, secondo quanto previsto dall'art. 21 delle Condizioni Generali di Contratto dell'Azienda Ulss 5 Polesana.

L'Azienda Ulss 5 potrà, inoltre, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera PEC, risolvere di diritto il contratto:

- nell'ipotesi prevista dall'art. 12 del presente Capitolato
- nell'ipotesi prevista dall'art. 17 del presente Capitolato
- nell'ipotesi prevista dall'art. 18 del presente Capitolato
- nell'ipotesi prevista dall'art. 26 del presente Capitolato
- nell'ipotesi prevista dall'art. 27 del presente Capitolato
- nell'ipotesi prevista dall'art. 30 del presente Capitolato
- nell'ipotesi prevista dall'art. 31 del presente Capitolato (Protocollo di legalità)
- nell'ipotesi prevista dall'art. 32 del presente Capitolato (**obblighi derivanti dal Codice di comportamento**)

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

Art. 29 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa aggiudicataria della fornitura in oggetto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo di Conto Corrente dedicato acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA, a mezzo bonifici bancari/postali. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso devono essere comunicati all'Azienda Ulss 5 nei termini indicati nella lettera di aggiudicazione/avvio del contratto.

Il mancato utilizzo, da parte dell'impresa aggiudicataria della fornitura in oggetto, degli strumenti di pagamento di cui all'art. 3 comma 9-bis della legge n. 136/2010 e s.m.i. (bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni), determina la risoluzione del contratto conseguente al presente appalto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della citata legge.

Art 30 - Adempimenti in applicazione della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1367 del 28 luglio 2014 - Protocollo di legalità

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 23/07/2014 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale del Veneto: <http://s01-stagingportale.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>

L'impresa aggiudicataria si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al suddetto Protocollo di legalità e ad accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il contratto che verrà stipulato a seguito dell'affidamento del servizio in oggetto, sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cc., a seguito dell'esito interdittivo delle informazioni antimafia di cui all'art. 84 del D.lgs 159 del 6.09.2011, rese dalle Prefetture ai sensi del Protocollo di legalità. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa aggiudicataria, una penale a titolo di liquidazione forfettaria del danno, nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

L'Azienda ULSS 5 si riserva di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 septies del D.Lgs 6 settembre 2001, convertito nella Legge 12 ottobre n. 726 e s.m.i., ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

Art. 31 – Codice di comportamento

Anche i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere/servizi in favore dell'Azienda sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del "Codice di comportamento dei dipendenti e dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono funzioni e attività per conto dell'Azienda Ulss 5 Polesana" adottato con Deliberazione del D.G. n. 91 del 24/01/2018 e consultabile sul sito internet aziendale - Sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali – Codice Disciplinare Codice di Condotta

La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice di comportamento comporta la risoluzione del contratto stipulato a seguito degli affidamenti di forniture di beni e servizi

Art. 32 – Trattamento dei dati personali

L'Azienda ULSS 5 Polesana, come sopra rappresentata, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 generale sulla protezione dei dati (RGPD), informa che:

- a) il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui si tratta;
- b) il trattamento dei dati personali avverrà presso gli Uffici dell'Azienda Ulss 5, con l'utilizzo anche di sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
- c) il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara;
- d) l'eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell'ammissione comporterà l'esclusione dalla gara;
- e) i dati conferiti possono essere diffusi nell'ambito degli uffici dell'Ente e comunicati ad altri enti pubblici o diversi soggetti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- f) agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del RGPD;
- g) i dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Tali dati potranno essere conservati per periodi più lunghi esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
- h) il titolare del trattamento è l'Ente Appaltante.

Con la sottoscrizione del presente contratto si procederà alla sottoscrizione anche di apposito "Accordo per la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679".

Art.33- Tutela contro azioni di terzi, brevetti industriali e diritto d'autore

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare la Regione del Veneto e l'Azienda Sanitaria contraente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Il Fornitore dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti

dell'Azienda Ulss in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso, obbligandosi di tenere indenne i suddetti enti dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui tali Enti dovessero essere condannati con sentenza passata in giudicato.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Azienda Ulss, la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

Art.34- Modifica / revisione prezzi contratto durante il periodo di efficacia

Le modifiche, nonché le varianti dei contratti di appalto in corso di validità sono disciplinate dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 29 del d.l. n. 4/2022, ai quali si rinvia per tutto ciò che non è di seguito espressamente previsto.

Qualora l'appaltatore, al verificarsi di eventi o situazioni oggettive di particolare rilevanza e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo complessivo di contratto, potrà presentare specifica richiesta di revisione prezzi alla Stazione Appaltante.

Il RUP, supportato dal DEC, condurrà apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria potrà tenere conto di indici Istat, prezzi con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal RUP presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncerà entro 60 giorni con provvedimento motivato.

Art. 35 - Garanzia definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento degli stessi, il Contraente dovrà costituire a favore di ciascuna Azienda Sanitaria contraente, distinti depositi cauzionali calcolati sull'importo del contratto che ciascuna Azienda Sanitaria andrà a sottoscrivere, di importo pari al 10% del valore della fornitura (al netto degli oneri fiscali), secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

Si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023

La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 36/2023, mediante polizza fideiussoria (rilasciata da imprese di assicurazione) oppure atto di fideiussione (rilasciato da banca o da intermediario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993), conformemente allo schema tipo 1.2 oppure 1.2.1. di cui all'allegato A del D.M. Sviluppo Economico n. 31/2018.

Ai fini della presentazione della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 1 comma 5 D.M. Sviluppo Economico n. 31/2018, deve essere presentata solamente la scheda tecnica della garanzia fideiussoria, redatta secondo i modelli di cui all'allegato B al medesimo decreto, debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dal garante e dal contraente.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di ciascun contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti stessi.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per

qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.

La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto. In caso di risoluzione del contratto la cauzione verrà trattenuta dall'Azienda ULSS.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Contraente, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice Civile nascenti dall'esecuzione del contratto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Contraente, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, assunti nei confronti dell'Azienda e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda Sanitaria contraente, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 8 hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni sottoscritte. Pertanto la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Azienda Sanitaria contraente per quanto di ragione, verso il Contraente, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Contraente deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Aziende Sanitarie hanno facoltà di dichiarare risolti i contratti sottoscritti.

Art. 36 - Foro giudiziario esclusivo

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Rovigo

Art. 37 - Rinvio

Per qualsiasi norma non prevista dal presente Capitolato Speciale di Appalto si fa espresso richiamo alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture nonché a quelle contenute nel Capitolato Generale del Veneto ed, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile che disciplinano la materia. Per quanto sopra non espressamente previsto e disciplinato, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture di cui al D.Lgs. 36/2023, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

====

Allegati (Excel):

Allegato 1 per ossigeno e concentratori

Allegato 2 per dispositivi medici

Allegato 3 per apparecchiature

Allegato 4 Elenco pazienti suddivisi per Comune